

Abstract. *Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali è legittimo il recesso esercitato entro il termine di dieci giorni lavorativi attraverso l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, il Giudice ha condannato la società convenuta alla restituzione della somma versata in acconto dalla parte attrice, la quale non avendo più interesse all'acquisto dello scooter, aveva regolarmente esercitato il diritto di recesso.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Terni, Avv. S.G., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...) / 2014 R.G. dell'intestato Ufficio, promossa da

D.E., rappresentato e difeso dall'Avv. C.P., presso il cui studio in Terni, Via (...), è elettivamente domiciliato, giusta delega a margine dell'atto di citazione,

attore

CONTRO

S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Fornacette (Pisa), Via (...),

convenuta contumace

Avente ad oggetto : risoluzione contratto - pagamento somma.

Passata in decisione all'Udienza del 16.06.2014 sulle seguenti conclusioni:

- per l'attore: "... condannare per le motivazioni tutte di cui in narrativa, in via principale in virtù degli artt. 10.2 e 10.8 della proposta di acquisto n. 528035 del 24.05.2013 nonché degli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 205/2006, S. S.r.l. al pagamento/restituzione in favore del Sig. D.E. di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

- Per la convenuta: contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, D.E. citava in giudizio dinanzi l'intestato Ufficio, la Società S. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante chiedendo la sua condanna al pagamento e/o restituzione della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo.

Rappresentava l'attore di aver sottoscritto il 24.05.2013, per il tramite di un Agente della Società convenuta, tale Sig. L., la proposta di acquisto n. (...), avente ad oggetto uno *scooter* a 4 ruote, modello "Maxi Reale", dotato di cestino anteriore, luci al *led* e sedile con braccioli, offerto al prezzo complessivo di € 3.800,00 (IVA inclusa), di cui lo stesso giorno versava in acconto la somma di € 1.000,00 in contanti all'atto della sottoscrizione del contratto.

Precisava l'attore che la proposta di acquisto era stata sottoscritta presso la sua abitazione, sita in Terni, Via (...) e che in data 28.05.2013, a mezzo di raccomandata a.r. pervenuta alla destinataria il successivo 31.05.2013, esercitando il c.d. diritto al recesso, aveva richiesto la restituzione della somma versata in acconto, non avendo più interesse all'acquisto.

Denunciava, quindi, il medesimo attore che la S. S.r.l., nonostante la rituale ricezione della missiva del 28.05.2013 e nonostante il successivo sollecito inviatole a mezzo del suo legale di fiducia, non aveva provveduto alla restituzione della somma di € 1.000,00.

Nella contumacia della S. S.r.l., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione in giudizio della documentazione offerta dall'attore, nonché mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società convenuta e la prova per testimoni, come indotti da parte attrice.

All'Udienza del 16.06.2014, l'attore precisava le proprie conclusioni, sicché il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre ribadire come, a seguito della riforma del Codice di rito, intervenuta con la novella di cui alla l. 26.11.1990 n. 353, il convenuto abbia l'onere di proporre nella propria comparsa di risposta tutte le sue difese, prendendo specifica posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicando i mezzi di prova di cui intende valersi e producendo i documenti con i quali intende contestarla. In altre parole, il convenuto ha l'onere di contestare specificatamente la domanda dell'attore, di tal che, in mancanza di contestazione, i fatti posti dall'attore a fondamento della propria pretesa debbono intendersi provati sulla base delle proprie allegazioni. In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte, la quale ha precisato che "L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167 c.p.c, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti

dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione" (Cass. civ., sez. III, 25.05.2007, n. 12231).

Vero è che la pronuncia citata è stata emessa in riferimento ad un processo in cui la parte convenuta risultava regolarmente costituita; tuttavia si ritiene che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche al giudizio contumaciale, poiché diversamente, si verrebbe a favorire chi manifesta, con la sua non partecipazione, una totale indifferenza alla pretesa fatta valere dall'attore nel giudizio ed alle sorti dello stesso.

In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa la domanda proposta da D.E. ha trovato adeguato riscontro probatorio.

Ed invero, le circostanze rappresentate dall'attore nella narrativa dell'atto introduttivo di causa sono confermate, prima di tutto, dalla proposta di acquisto n. (...) da lui sottoscritta, dall'esame della quale emerge in particolare che il D. il 24.05.2013 versava in contanti, a titolo di acconto sul prezzo convenuto, la somma di € 1.000,00 nelle mani dell'Agente di vendita della S. S.r.l.; dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. n. 14569496564 - 3, spedita il 28.05.2013 e ricevuta dalla convenuta il 31.05.2013, senza tralasciare il sollecito di restituzione dell'acconto versato, inviato dall'attore alla S. S.r.l. il 13.09.2013 a mezzo *fax*, per il tramite del suo legale.

La Sig.ra B.A., sentita quale testimone indotto da parte attrice, nel confermare la sottoscrizione ad opera del coniuge della proposta di acquisto, avvenuta presso la loro abitazione, ha ulteriormente precisato che lo *scooter* era stata acquistata per facilitare la deambulazione del D., affetto da una grave disabilità, e che il ripensamento era stato determinato dalla circostanza che, essendo il mezzo molto pesante e necessitando di essere in parte smontato per caricarlo in macchina, l'attore si era reso conto di non essere in grado di farlo da solo, sicché l'acquisto si sarebbe rivelato inutile.

Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria espletata, tenuto, altresì, conto del comportamento processuale della convenuta, la quale, oltre a rimanere contumace, non ha ritenuto neppure di presentarsi, nella persona del suo legale rappresentante, per rendere l'interrogatorio formale deferitole, la domanda proposta dall'attore merita sicuro accoglimento.

Vero è che l'attore ha ommesso di produrre in giudizio la copia integrale della proposta di acquisto, sicché non è dato conoscere il tenore delle clausole cui egli fa riferimento in citazione, pur esplicitandone il contenuto (art. 10.2 esercizio del diritto di recesso e art. 10.8 restituzione delle somme versate). Tuttavia, l'art. 64 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo - pubblicato in G.U., 8 ottobre 2005, n. 235, suppl. ord. n. 162), intitolato "Esercizio del diritto di recesso", prevede che per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha

diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi e che lo stesso si esercita mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le suddette condizioni risultano pienamente rispettate dall'attore, come emerge dalla documentazione allegata.

Pertanto, risultando provata anche la mancata restituzione da parte della S. S.r.l. dell'acconto versatole dal D., giuste le dichiarazioni rese in tal senso dalla testimone escussa, la medesima convenuta va condannata al rimborso della somma di € 1.000,00, oltre che degli interessi al tasso legale dalla data del 31.05.2013 (data ricezione della racc. a.r. di recesso dal contratto) all'effettivo soddisfo. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorca di cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria, poiché, trattandosi di credito derivante da inadempienze contrattuali, o comunque da obbligazioni civili, e, quindi, di debito di valuta, per poter ottenere la rivalutazione monetaria occorre provare il maggior danno subito, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., prova che nel caso in esame non è stata offerta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terni, definitivamente pronunciando tra le parti in causa e sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede :

1. Condanna la S. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t, alla restituzione in favore di D. E. della somma di € 1.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 31.05.2013 all'effettivo soddisfo.
2. Condanna, altresì, la medesima Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attore delle spese e delle competenze professionali del giudizio, che, in mancanza di nota, liquida in complessivi € 668,75, di cui € 61,75 per spese vive non imponibili, € 117,00 per la fase di studio, € 117,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase istruttoria e € 243,00 per la fase decisoria, oltre, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Terni, 21 giugno 2014